

Bruxelles, 14 marzo 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0054 (NLE)**

**7260/23
ADD 1**

**MOG 47
IRAQ 6
CFSP/PESC 415
DEVGEN 59**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-IRAQ
relativa all'istituzione di un sottocomitato specializzato per la cooperazione
allo sviluppo e all'adozione del suo mandato

PROGETTO DI

DECISIONE N. 3/2023

DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-IRAQ

del ...

**relativa all'istituzione di un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo
e all'adozione del suo mandato**

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-IRAQ,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, in particolare l'articolo 112,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra ("accordo"), è stato firmato l'11 maggio 2012 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2018.
- (2) A norma dell'articolo 112 dell'accordo, il consiglio di cooperazione deve essere coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da un comitato di cooperazione e può decidere di istituire altri sottocomitati o organismi in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e il funzionamento.
- (3) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del suo regolamento interno, il consiglio di cooperazione può adottare decisioni mediante procedura scritta.
- (4) L'istituzione di un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo faciliterebbe un dialogo specifico su tutti gli aspetti della cooperazione allo sviluppo tra l'Unione e l'Iraq e promuoverebbe l'effettiva attuazione dei programmi di cooperazione allo sviluppo dell'Unione in Iraq.
- (5) Affinché il sottocomitato per la cooperazione allo sviluppo sia rapidamente operativo, occorre adottare la presente decisione mediante procedura scritta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È istituito il sottocomitato per la cooperazione allo sviluppo.

È adottato il mandato del sottocomitato di cui all'allegato della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il consiglio di cooperazione UE-Iraq
Il presidente

ALLEGATO

Mandato del sottocomitato per la cooperazione allo sviluppo

Articolo 1

Durante le sue riunioni il sottocomitato per la cooperazione allo sviluppo ("sottocomitato") può discutere dell'attuazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione in uno o in tutti i settori di sua competenza relativi alla cooperazione allo sviluppo.

Il sottocomitato può discutere anche di argomenti o progetti specifici connessi ai settori pertinenti della cooperazione bilaterale.

Articolo 2

Il sottocomitato opera sotto l'autorità del comitato di cooperazione, al quale rende conto del proprio operato e trasmette le conclusioni raggiunte nel corso di ciascuna riunione.

Articolo 3

Il sottocomitato è composto da rappresentanti delle parti.

Con l'accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle sue riunioni esperti per consultarli su punti specifici all'ordine del giorno, ove opportuno.

Articolo 4

Conformemente alle regole in materia di presidenza alternata del comitato di cooperazione, il sottocomitato è presieduto a turno dalle parti, ossia da un rappresentante dell'Unione europea, da una parte, e da un rappresentante dell'Iraq, dall'altra.

Articolo 5

Un rappresentante dell'Unione europea e un rappresentante dell'Iraq svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato. Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse a entrambi i segretari permanenti.

Articolo 6

Il sottocomitato si riunisce ogni qualvolta le circostanze lo richiedano e almeno una volta l'anno, in base ad una richiesta scritta di una delle parti e previo accordo di entrambe. Ogni riunione del sottocomitato si svolge all'ora e nel luogo concordati dalle parti.

Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato da una delle parti, il segretario permanente dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di urgenza, le riunioni del sottocomitato possono essere convocate entro tempi più brevi previo accordo delle parti.

Prima di ogni riunione, il presidente del sottocomitato è informato della composizione prevista delle delegazioni delle parti.

Le riunioni del sottocomitato sono indette congiuntamente dai due segretari permanenti, che operano di concerto con i segretari del comitato di cooperazione.

Articolo 7

I punti da inserire all'ordine del giorno vengono comunicati ai segretari permanenti almeno quindici giorni lavorativi prima della riunione del sottocomitato. Gli eventuali documenti di supporto vengono trasmessi ai segretari permanenti almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.

Sulla base di tali punti viene redatto un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso, unitamente ai documenti giustificativi disponibili, ai segretari del comitato di cooperazione almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione del sottocomitato. In circostanze eccezionali, previo accordo scritto di entrambi i segretari permanenti, è possibile aggiungere punti all'ordine del giorno con un breve preavviso.

Articolo 8

Salvo decisione contraria, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

Articolo 9

Per ogni riunione del sottocomitato è redatto un verbale. Una copia del verbale e le conclusioni di ciascuna riunione del sottocomitato sono inviate ai segretari del comitato di cooperazione.
